Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2012, n. 1-4554

Ordinanza del TAR Piemonte n. 519 del 08./09/2012. Annullamento della DGR n. 40-4018 del 11/06/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale "le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria":

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

- "1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.
- 2. Gli atti adottati in attuazione della 1.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.
- 3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

vista la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, o della flora e fauna selvatiche;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente);

considerato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate e orari di caccia;
- c) il carniere giornaliero e stagionale;
- d) l' ora di inizio e termine della giornata venatoria;

vista la DGR n. 40-4018 dell'11 giugno 2012 con cui si approvava il Calendario venatorio per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative;

vista l'ordinanza del TAR Piemonte n. 519/2012 con la quale la II sezione, in accoglimento dell'istanza cautelare richiesta dalla LAC (Lega per l'abolizione della caccia) e da altri soggetti, ha sospeso la sopracitata D.G.R. n. 40-4018 dell'11 giugno 2012, "in considerazione della mancanza nel *caso de quo* sia del piano faunistico venatorio, sia della valutazione d'incidenza sia infine di una specifica motivazione a superamento dei rilievi dell'ISPRA";

ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento della sopracitata deliberazione e alla contestuale adozione di una nuova DGR che, in linea con quanto rilevato dal Giudice amministrativo, approvi il Calendario venatorio per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative;

richiamati ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 5/2012 i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale disciplinanti la materia;

ritenuto, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, esclusivamente sulla base di piani numerici predisposti sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;
- ridurre, per la stagione venatoria 2012/2013, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune ed anticipare al 2 dicembre la chiusura dell'attività venatoria a tale specie;

considerato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012, sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 40 comma 3 della citata legge regionale 4.5.2012 n. 5, con nota n. 20812/DB1111 del 13/09/2012 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2012/2013, l'ISPRA:

vista la nota n. 0034442/T-A11 del 14.09.2012 con la quale il suddetto Istituto ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario venatorio inviata dall'Amministrazione in quanto "in sintonia con le indicazioni fornite nel documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

rilevato, quanto alla mancanza del piano faunistico-venatorio regionale, che l'art. 10 comma 10 della 1. 157/92 demanda alla Regione la "pianificazione faunistico-venatoria mediante il *coordinamento* dei piani provinciali" che sono stati tutti puntualmente approvati

dall'Amministrazione regionale così da garantire l'omogeneità e la congruenza della programmazione faunistica sull'intero territorio regionale;

ritenuto, vista la complessità della procedura di valutazione ambientale avviata dall'Amministrazione, di procedere comunque, nelle more della sua definizione, all'adozione del calendario venatorio in considerazione dei rilevanti danni che la sospensione dell'attività venatoria sull'intero territorio regionale arrecherebbe ai terzi privati (imprenditori agricoli, esercizi commerciali, allevatori, personale dipendente delle suddette strutture), danni quantificabili in circa 54 milioni di euro così come evidenziato nell'apposita relazione (all. *D*);

considerato che, salvo più stringenti misure di conservazione della fauna selvatica previste nei piani di gestione dei singoli siti della rete Natura 2000, in ognuno di essi valgono comunque le ulteriori limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 e s.m.i.;

rilevato altresì che il territorio occupato dalle suddette zone (ZPS e SIC), escluse quelle che già ricadono in aree protette oggetto di tutela (Istituti di protezione provinciali: ZRC e Oasi) e quelle che pur non risultando incluse in aree protette sono finalizzate alla tutela di biotopi particolari, di specie di invertebrati, anfibi, rettili, pesci o flora cui l'esercizio dell'attività venatoria non può quindi arrecare alcun disturbo, è pari a poco più del 6% della superficie dell'intero territorio piemontese;

ritenuto opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2012/2013, Istruzioni operative supplementari relative all'utilizzo del tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria nonché a disposizioni particolari per l'esercizio dell'attività venatoria nelle ZSC, nelle ZPS e nelle aree contigue ad aree protette;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportati negli allegati *A*), *B*), *C*) e *D*) parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2012/2013, le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio, le osservazioni dell'impatto dell'attività venatoria sui SIC e ZPS, la relazione circa i danni economici derivanti dal mancato inizio della stagione venatoria;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia pesca/caccia/calendario.htm.

ritenuto di stabilire, altresì, che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa:

- di annullare la DGR n. 40-4018 dell'11 giugno 2012 e s.m.i.;
- di approvare, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2012/2013 così come riportato nell'allegato A);
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato *B*);
- le osservazioni dell'impatto dell'attività venatoria sui SIC e ZPS riportate nell'allegato *C*);
- la relazione, circa i danni economici derivanti dal mancato inizio della stagione venatoria, riportata nell'allegato D);
- di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia\_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96
Visto l'art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
vista la D.G.R. n. 00-000 del 00.0.2012
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2012/2013

#### 1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 30 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.

#### 2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

- 2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
- a) specie cacciabili dal 30 settembre al 2 dicembre: lepre comune;
- b) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;
- c) specie cacciabili dal 30 settembre al 16 dicembre: minilepre, fagiano;
- d) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 ottobre: quaglia, tortora;
- e) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre: allodola;
- f) specie cacciabili dal 30 settembre al 20 gennaio: germano reale; gallinella d'acqua, alzavola;
- g) specie cacciabili dal 30 settembre al 10 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
- h) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- i) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;
- I) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino,
- m) specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio: colombaccio;
- n) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
- o) specie cacciabili dal 16 giugno al 15 marzo dell'anno successivo, in base a piani di prelievo selettivi, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

- p) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.
- 2.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo.
- 2.3. I termini di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), e p) del punto 2.1. possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'ISPRA. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato.
- 2.4. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera c), fino al 31 gennaio, anche con l'ausilio dei cani.

#### 3. CARNIERE

- 3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, dieci capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi, trampolieri e rallidi e non più di due beccacce.
- 3.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
- a) cinghiale: quindici capi annuali;
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 3.1..
- 3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.
- 3.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 3.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e quaranta tra anatidi e rallidi.

#### **4. GIORNATE E ORARI**

- 4.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
- 4.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 4.1:
- a) nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) per la caccia di selezione agli ungulati, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.T.C. e C.A..
- I Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. fermo restando il rispetto di quanto stabilito al punto 4.1. stabiliscono le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo;
- b) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
- 4.3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 4.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 4.5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

#### 5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

#### **ORA LEGALE**

- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

#### **ORA SOLARE**

- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 17.15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.

#### 6) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

- 6.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- 6.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 nonché l'uso dell'arco e del falco.
- 6.3. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 6.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle istruzioni operative.
- 6.5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l.157/92.
- 6.6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI**

#### 1) TESSERINO REGIONALE

- 1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della I. 157/92.
- 1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'ATC e del CA adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli ATC e CA entro il 31 marzo.
- 1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
- 1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica C.so Stati Uniti, 21 Torino.
- 1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.
- 1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
- 1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
- 1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
- 1.9 Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 2 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

#### 2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

- 2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.
- 2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..
- 2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della I. 157/92.
- 2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi se il prelievo è selettivo), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

#### 3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI.

- 3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'allenamento dei cani, esclusivamente finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.
- 3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue: nei C.A.:
  - a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
  - dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

#### negli A.T.C.:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio alle specie ornitiche e ai leporidi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
- 3.3 L'addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
- 3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.
- 3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

#### 4) DIVIETI E LIMITAZIONI

- 4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio 2012/2013 si applicano i divieti di cui all'art. 21 della legge 157/1992 e dell'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.
- 4.2. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale e volpe è consentito l'utilizzo:
  - del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale senza limitazione di colpi;
  - del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica contenente non più di tre colpi.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonchè le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante nella zona faunistica di pianura, con l'esclusione del prelievo selettivo.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

Negli istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le eventuali limitazioni sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

# 5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.).

#### 6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 6.1. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.
- 6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli ATC e dai CA ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (<a href="http://www.regione.piemonte.it/caccia\_pesca/caccia/prelievo.htm">http://www.regione.piemonte.it/caccia\_pesca/caccia/prelievo.htm</a>; <a href="http://www.regione.piemonte.it/caccia\_pesca/caccia/cinghiale.htm">http://www.regione.piemonte.it/caccia\_pesca/caccia/cinghiale.htm</a>;

http://www.regione.piemonte.it/caccia pesca/caccia/piani pre.htm).

# 7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

- 7.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-1185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:
- a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 ("Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007"), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive

IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1)

<sup>(1)</sup> esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <a href="http://www.parcodelpo-vcal.it/">http://www.parcodelpo-vcal.it/</a>.

- c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 ("Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina");
- e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
- h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.
- 7.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

#### 8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo: <a href="http://www.regione.piemonte.it/caccia/pesca/caccia/calendario.htm">http://www.regione.piemonte.it/caccia/pesca/caccia/calendario.htm</a>
- 8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:
- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.
- 8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera dd) dell'art. 40, comma 5, della l.r. 5/2012.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### OSSERVAZIONI SULL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULLE SPECIE DI AVIFAUNA PRESENTI NELLE ZPS E NEI SIC

Complessivamente sono presenti in Piemonte n. 51 ZPS e n. 123 SIC. Nell'effettuare le osservazioni si è adottato il seguente metodo di lavoro:

- > RILEVAZIONE DEI SITI NON COMPRESI IN AREE PROTETTE PRECLUSE ALL'ATTIVITA' VENATORIA;
- ESCLUSIONE DEI SITI NON INCLUSI IN AREE A DIVIETO DI CACCIA FINALIZZATI ALLA TUTELA DI SPECIE VEGETALI O DI SPECIE ANIMALI CUI LA CACCIA NON ARRECA DANNO O DISTURBO:
- > RILEVAZIONE DELLE SPECIE PRESENTI NON INCLUSI IN AREE A DIVIETO DI CACCIA;
- ESAME DELLA FENOLOGIA DELLE SPECIE PRESENTI:
  - STANZIALE;
  - MIGRATORE;
- ESAME DELLA FENOLOGIA DELLE SPECIE PRESENTI IN CIASCUN SITO NON PROTETTO:
  - STANZIALE;
  - NIDIFICANTE;
  - NON NIDIFICANTE;
  - DI PASSO;
  - SVERNANTE;
  - IRREGOLARE:
- IN CASO DI SPECIE STANZIALE INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE:
- > IN CASO DI SPECIE MIGRATRICE INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI PRESENZA NEL SITO E DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE OVVERO DEI PERIODI DI PASSO;
- > INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE PER LE QUALI PRESENZA, PASSO O RIPRODUZIONE COINCIDONO CON IL PERIODO IN CUI E' CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

Si è pertanto proceduto ad escludere dal novero delle suddette aree, ai fini della predisposizione del calendario venatorio, quelle zone che ricadono in aree protette od oggetto di tutela (istituti di protezione provinciali: ZRC e oasi) ovvero quelle che pur non risultando incluse in aree protette sono finalizzate alla tutela di biotopi particolari, di specie di invertebrati, anfibi, rettili, pesci o flora cui l'esercizio dell'attività venatoria non può arrecare alcun disturbo.

Rispetto alla superficie dell'intero territorio piemontese la superficie occupata dalle aree in questione è pari a poco più del 6%.

Pertanto, solo in tale aree si è proceduto a valutare l'impatto dell'attività venatoria sulle specie di avifauna presenti che risultano essere circa 70 così come emerge dalle schede predisposte dal competente Assessorato regionale.

Va sottolineato che tali specie di avifauna non sono nel novero delle specie cacciabili in Piemonte e che pertanto le situazioni da evitare non attengono al loro eventuale abbattimento (penalmente rilevanti) bensì al "disturbo" che l'attività venatoria potrebbe loro arrecare ovvero al pericolo di "confusione" tra una specie protetta ed una venabile.

Con il termine "disturbo" (che assume valenze diverse a seconda del territorio, delle modalità di caccia e della pressione venatoria) si indica qualunque azione che possa arrecare gravi danni alle specie di avifauna nel periodo della riproduzione (abbandono delle uova o dei piccoli a possibili predatori) o che possa limitarne le possibilità di sopravvivenza (mancanza prolungata di risorse alimentari e/o idriche) e di adeguati periodi di riposo.

Con riferimento, in particolare al possibile disturbo arrecato dall'attività venatoria all'avifauna si deve rilevare che, pur mancando dati scientifici che definiscano oggettivamente le conseguenze del disturbo sulle specie in questione, tale attività è comunque circoscritta, dalla normativa vigente, ad un periodo limitato (tre giorni settimanali).

L'attuale situazione piemontese caratterizzata da una molteplicità di aree protette (in cui la stragrande maggioranza di ZPS e SIC risultano inclusi), costituisce di per se un elemento atto a limitare i fenomeni di disturbo come sopra definiti in quanto l'avifauna, qualora disturbata dall'attività venatoria, può trovare rifugio in altrettante idonee zone poste nelle vicinanze e soggette a divieto di caccia.

Per le 70 specie individuate si è provveduto a verificarne la fenologia ornitologica (stanziale, nidificante, di passo, irregolare, ecc.) e la loro presenza nelle aree in argomento, evidenziando, in particolare per ogni singola specie, attraverso un esame della bibliografia esistente in materia, le eventuali interferenze con l'attività venatoria.

Da tale analisi, risultante dall'allegata documentazione, è emerso che nessuna delle 70 specie prese in considerazione si riproduce in periodo venatorio, in quanto tutte nidificano nel periodo massimo di febbraio/giugno.

Inoltre la stragrande maggioranza delle medesime specie non è presente nel periodo dell'attività venatoria in quanto il periodo di migrazione è compreso nell'arco temporale massimo febbraio/settembre.

Per quanto sopra premesso si è ritenuto necessario adottare le precauzioni limitative dell'attività venatoria nelle ZPS e nei SIC di cui all'art. 7 delle Istruzioni operative supplementari del calendario venatorio proposto.

La bibliografia consultata è la seguente:

- L'avifauna nidificante in Piemonte Pierpaolo MUSSA e Claudio PULCHER edizioni EDA 1992:
- Uccelli d'Italia Mario SPAGNESI e Lorenzo SERRA 3 volumi edizioni TIPOLITOGRAFIA F.G. di Savignano (MO) 2003;
- Gli uccelli Dizionario Italiano dell'avifauna italiana Volume Primo- Editoriale OLIMPIA 1980.
- Informazioni integrative assunte dal sito web WIKIPEDIA. IT

# Analisi della presenza di avifauna protetta nelle ZPS e ZCS

#### Bibliografia:

- L'avifauna nidificante in Piemonte Pierpaolo MUSSA e Claudio PULCHER – edizioni EDA – 1992;
- Uccelli d'Italia Mario SPAGNESI e Lorenzo SERRA 3 volumi
   edizioni TIPOLITOGRAFIA F.G. di Savignano (MO) 2003;
- Gli uccelli Dizionario Italiano dell'avifauna italiana Volume Primo- Editoriale OLIMPIA 1980.
- Informazioni integrative assunte dal sito web WIKIPEDIA. IT

# AVIFAUNA PERIODI PRESENZA

Nome comune	Migrazione da	Migrazione a	Riproduzione	Di passo	passo a
airone bianco	ottobre	marzo			
airone rosso	marzo	ottobre	aprile-maggio		
albanella minore	marzo	agosto	marzo-aprile		
albanella reale	settembre	aprile			
aquila anatraia M	ottobre	marzo			
aquila reale			marzo maggio		
averla minore					
averla piccola	maggio	settembre			
balia dal collare	aprile	settembre			
biancone	marzo	settembre	aprile		
bigia padovana	maggio	agosto			
calandrella	giugno	settembre			
calandro	aprile	ottobre			
cavaliere d'italia	marzo	agosto	aprile-giugno		
cicogna	marzo	settembre	marzo-aprile		
cicogna nera	marzo	settembre	marzo-aprile		
civetta capogrosso			febbraio-marzo		
civetta nana			aprile-maggio		
combattente				febbraio - maggio	luglio- ottobre
coturnice			aprile-giugno		
croccolone	marzo	settembre			
falco cuculo	aprile	agosto	maggio-giugno		
falco di palude	marzo	ottobre	marzo-aprile		
falco pecchiaiolo	aprile	settembre	maggio-giugno		
falco pellegrino			aprile-maggio		
falco pescatore				marzo-maggio	agosto-novembr
forapaglie castagnolo	marzo	settembre			
francolino di monte			aprile-giugno		
fraticello				luglio -settembre	aprile -maggio
gallo forcello			maggio-giugno		
garza ciuffetto	marzo	settembre			

venerdì 14 settembre 2012 Pagina 1 di 3

Nome comune	Migrazione da	Migrazione a	Riproduzione	Di passo	passo a
garzetta					
ghiandaia marina	marzo	ottobre	maggio-giugno		
gipeto					
gracchio corallino					
gru europea	ottobre	marzo			
gufo di palude	ottobre	marzo			
gufo reale			marzo-giugno		
martin pescatore	febbraio	agosto			
mignattaio	settembre	marzo			
mignattino	aprile	ottobre			
mignattino piombato	marzo	settembre			
moretta tabaccata	febbraio	novenbre	aprile-maggio		
Nibbio bruno	marzo	agosto			
nibbio reale					
nitticora	marzo	agosto			
occhione	marzo	settembre			
ortolano	aprile	settembre			
pernice bianca					
pesciaiola	ottobre	marzo			
pettazzurro	novembre	marzo			
picchio nero	novembre	marzo			
piropiro boschereccio	giugno	settembre			
piviere dorato	ottobre	marzo			
piviere tortolino	aprile	settembre			
re di quaglie	marzo	settembre			
schiribilla	settembre	marzo			
smeriglio				settembre	aprile
starna			aprile-maggio		
sterna comune				maggio	agosto
strolaga mezzana	ottobre	marzo			
strolaga minore	ottobre	marzo			
succiacapre				aprile	settembre
svasso cornuto	ottobre	marzo			
tarabusino	maggio	settembre			

venerdì 14 settembre 2012 Pagina 2 di 3

Nome comune Migrazione da Migrazione a Riproduzione Di passo a tarabuso aprile-maggio

tottavilla marzo agosto voltolino aprile luglio

## FENOLOGIA AVIFAUNA NELLE ZPS E ZCS

Codice	IT1110009						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Dryocopus martius		<b>✓</b>				
	Milvus migrans		<b>✓</b>				
	Pernis apivorus		<b>~</b>				
Codice	IT1110020						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Acrocephalus melanopogon						✓
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Ardea purpurea		<b>✓</b>				
	Aythya nyroca						<b>✓</b>
	Botaurus stellaris					<b>✓</b>	
	Circus aeroginosus						<b>✓</b>
	Gavia arctica					<b>✓</b>	
	Gavia stellata					<b>✓</b>	
	Ixobrychus minutus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Mergellus albellus					<b>✓</b>	
	Milvus migrans		<b>✓</b>				
	Nyctycoras nycticoras						<b>✓</b>
	Pandion haliaetus						<b>✓</b>
	Pernis apivorus						<b>✓</b>
	Podiceps auritus					<b>~</b>	
	Sterna hirundo						<b>✓</b>
Codice	IT1110026						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aquila chrysaetos			<b>✓</b>			
	Circaetus gallicus			$\checkmark$			
	Crex crex		<b>~</b>				
	Emberiza hortulana		<b>~</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 1 di 16

	Lanius collurio		<b>✓</b>				
Codice	IT1110029						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Bubo bubo		<b>✓</b>				
	Ciconia ciconia			$\checkmark$			
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>				
	Circus aeroginosus			$\checkmark$			
	Circus cyaneus			✓			
	Dryocopus martius		<b>✓</b>				
	Falco peregrinus		<b>✓</b>				
	Gypaetus barbatus			$\checkmark$			
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Milvus migrans			✓			
	Pernis apivorus		<b>✓</b>				
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1110030						
Codice	IT1110030  Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	<sup>°</sup> Di p	Svern	Irregolare
Codice		Stanz	<i>Nidific</i>	Non nidif	T Di p	Svern	Irregolare
Codice	Nome scientifico	Stanz	Nidific  □ ✓		<i>F Di p</i> □	Svern	Irregolare
Codice Codice	Nome scientifico  Lanius collurio	Stanz		<b>✓</b>	<i>F Di p</i> □	Svern	Irregolare
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus		□	<b>✓</b>			Irregolare  Irregolare
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031		□	<b>v</b>			
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico		□  ✓  Nidific	<b>v</b>			
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus		□  ✓  Nidific  ✓	<b>v</b>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis		□  ✓  Nidific  ✓	<b>v</b>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis  Aquila chrysaetos		□  Nidific  ✓  ✓	<b>v</b>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis  Aquila chrysaetos  Bubo bubo		Nidific  ✓ ✓ ✓ ✓	Non nidif	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis  Aquila chrysaetos  Bubo bubo  Circaetus gallicus		Nidific  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓	Non nidif	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis  Aquila chrysaetos  Bubo bubo  Circaetus gallicus  Dryocopus martius		Nidific  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Non nidif	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis  Aquila chrysaetos  Bubo bubo  Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Emberiza hortulana		Nidific  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Non nidif	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
	Nome scientifico  Lanius collurio  Pernis apivorus  IT1110031  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis  Aquila chrysaetos  Bubo bubo  Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Emberiza hortulana  Gypaetus barbatus		Nidific  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Non nidif	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 2 di 16

	Pyrrhocorax pyrrhocoras		V				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1110032						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aegolius funereus		✓				
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Circaetus gallicus			<b>✓</b>			
	Dryocopus martius		<b>✓</b>				
	Gypaetus barbatus			<b>✓</b>			
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1110035						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis			<b>✓</b>			
	Egretta garzetta			<b>✓</b>			
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Milvus migrans		<b>✓</b>				
	Nycticoras nycticoras			<b>✓</b>			
Codice	IT1110042						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Pernis apivorus		✓				
Codice	IT1110044						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aquila chrysaetos			✓			
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1110047						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Lanius collurio		✓				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 3 di 16

Codice	IT1110049						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Lanius collurio	<b>✓</b>					
Codice	IT1110051						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	<sup>r</sup> Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Anthus campestris		<b>✓</b>				
	Ardea purpurea		<b>✓</b>				
	Aythya nyroca		<b>✓</b>				
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Chlidonias hybridus		<b>✓</b>				
	Chlidonias niger		<b>✓</b>				
	Circus aeroginosus		<b>✓</b>				
	Circus cyaneus		<b>✓</b>				
	Circus pygargus	<b>✓</b>					
	Egretta garzetta		<b>✓</b>				
	Emberiza hortulana	<b>✓</b>					
	Gallinago media		<b>✓</b>				
	Himantopus himantopus		<b>✓</b>				
	Ixobrychus minutus	<b>✓</b>					
	Lanius collurio	<b>✓</b>					
	Lanius minor		<b>✓</b>				
	Milvus migrans		<b>✓</b>				
	Nycticoras nycticoras		<b>✓</b>				
	Pandion Haliaetus		<b>✓</b>				
	Perdix perdix		<b>✓</b>				
	Philomachus pugnax		<b>✓</b>				
	Pluvialis apricaria		<b>✓</b>				
	Porzana parva		<b>✓</b>				
	Porzana porzana		<b>✓</b>				
	Sterna hirundo		<b>✓</b>				
	Tringa glareola		<b>✓</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 4 di 16

Codice	IT1110052						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Lanius collurio		✓				
Codice	IT1110053						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aegolius funereus		✓				
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Circaetus gallicus			<b>✓</b>			
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>~</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1110057						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Pernis apivorus		<b>✓</b>				
Codice	IT1110058						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>				
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1110080						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aegolius funereus		<b>✓</b>				
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Bubo bubo		<b>✓</b>				
	Dryocopus martius		<b>✓</b>				
	Emberiza hortulana		<b>✓</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 5 di 16

Codice	Egretta garzetta  Milvus migrans  Nycticoras nycticoras  Pernis apivorus  Plegadis falcinellus  IT1120016  Nome scientifico	Stan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	C Non nic	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Svern	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Codice	Milvus migrans  Nycticoras nycticoras  Pernis apivorus  Plegadis falcinellus  IT1120016		V V				
	Milvus migrans  Nycticoras nycticoras  Pernis apivorus  Plegadis falcinellus		<b>V V</b>				
	Milvus migrans  Nycticoras nycticoras  Pernis apivorus		<b>V V</b>				
	Milvus migrans Nycticoras nycticoras		<b>✓</b>				
	Milvus migrans		<b>✓</b>				
			_				
	Egretta alba				$\square$	✓	
	Ardeola ralloides		<b>V</b>				
	Nome scientifico	Stan		c Non nia	dif Di p	Svern	Irregolare
Codice	IT1120014						
	Pernis apivorus		✓				
	Milvus migrans		<b>V</b>				
	Lullula arborea		<b>V</b>				
	Lanius collurio		<b>~</b>				
	Falco peregrinus		<b>V</b>				
	Emberiza hortulana		<b>~</b>				
	Circus cyaneus		<b>✓</b>				
	Circus aeroginosus		<b>✓</b>				
	Circaetus gallicus		<b>~</b>				
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Anthus campestris		<b>~</b>				
	Nome scientifico	Stan	z Nidifi	c Non nia	lif Di p	Svern	Irregolare
Codice	IT1110081						
	Tetrao tetrix tetrix		<b>~</b>				
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>~</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lagopus mutus helveticus		<b>~</b>				
	Glaucidium passerinum		<b>✓</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 6 di 16

	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1140004						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidij	f Di p	Svern	Irregolare
	Aquila chrysaetos						
	Bubo bubo		<b>✓</b>				
	Circus aeroginosus				✓		
	Falco peregrinus		✓				
	Grus grus				<b>✓</b>		
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Milvus migrans				$\checkmark$		
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1140006						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidij	f Di n	Svern	Irregolare
					$\nu_{P}$	Brein	277 0 8 0 0 0 0 0
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis Anthus campestris		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis  Anthus campestris  Aquila chrysaetos  Ardea purpurea		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis  Anthus campestris  Aquila chrysaetos  Ardea purpurea  Asio flammeus		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis  Anthus campestris  Aquila chrysaetos  Ardea purpurea  Asio flammeus  Bubo bubo		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis  Anthus campestris  Aquila chrysaetos  Ardea purpurea  Asio flammeus  Bubo bubo  Burhinus oedicnemus						
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Ardea purpurea Asio flammeus Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla						
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Ardea purpurea Asio flammeus Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus						
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Ardea purpurea Asio flammeus Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus Chilodonias niger						
	Alcedo atthis  Anthus campestris  Aquila chrysaetos  Ardea purpurea  Asio flammeus  Bubo bubo  Burhinus oedicnemus  Calandrella brachydactyla  Caprimulgus europaeus  Chilodonias niger  Ciconia ciconia						
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Ardea purpurea Asio flammeus Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus Chilodonias niger Ciconia ciconia Circaetus gallicus						
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Ardea purpurea Asio flammeus Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus Chilodonias niger Ciconia ciconia Circaetus gallicus Circus aeroginosus						
	Alcedo atthis Anthus campestris Aquila chrysaetos Ardea purpurea Asio flammeus Bubo bubo Burhinus oedicnemus Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus Chilodonias niger Ciconia ciconia Circaetus gallicus Circus aeroginosus Circus cyaneus						

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 7 di 16

	Emberiza hortulana			✓			
	Falco peregrinus			<b>✓</b>			
	Falco vestpertinus			<b>✓</b>			
	Ficedula albicollis			<b>✓</b>			
	Ixobrychus minutus			<b>✓</b>			
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lullula arborea		<b>✓</b>				
	Luscinia svecica			✓			
	Milvus migrans			<b>✓</b>			
	Milvus milvus			<b>✓</b>			
	Nycticoras nycticoras			<b>✓</b>			
	Pandion Haliaetus			✓			
	Pernis apivorus			✓			
	Philomachus pugnax			✓			
	Sylvia nisoria		<b>✓</b>				
	Tringa glareola			<b>✓</b>			
Codice	IT1140007						
	Nome scientifico	Stan	z Nidifi	c Non n	iidif Di p	Svern	Irregolare
	Nome scientifico  Circaetus gallicus	Stan	z Nidifi ✓	C Non r	uidif Di p	Svern	Irregolare
			_	C Non n	nidif Di p	Svern	<i>Irregolare</i> □
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>		nidif Di p	Svern	Irregolare
	Circaetus gallicus Dryocopus martius		<b>✓</b>			Svern	Irregolare
Codice	Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Falco peregrinus		✓ ✓ ✓		nidif Di p	Svern	Irregolare
Codice	Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Falco peregrinus  Pernis apivorus		<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><!--</th--><th></th><th></th><th></th><th>Irregolare  Irregolare</th></ul>				Irregolare  Irregolare
Codice	Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Falco peregrinus  Pernis apivorus  IT1140016		<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><!--</th--><th></th><th></th><th></th><th></th></ul>				
Codice	Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Falco peregrinus  Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico		✓ ✓ ✓ ✓				
Codice	Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Falco peregrinus  Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus		✓ ✓ ✓ ✓ ✓				☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Codice	Circaetus gallicus  Dryocopus martius  Falco peregrinus  Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus  Alectoris graeca saxatilis		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		idif Dip		☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Codice	Circaetus gallicus Dryocopus martius Falco peregrinus Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus Alectoris graeca saxatilis Anthus campestris		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		idif Dip	Svern	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Codice	Circaetus gallicus Dryocopus martius Falco peregrinus Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus Alectoris graeca saxatilis Anthus campestris Aquila chrysaetos		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		idif Dip		Irregolare
Codice	Circaetus gallicus Dryocopus martius Falco peregrinus Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus Alectoris graeca saxatilis Anthus campestris Aquila chrysaetos Bonasa bonasia		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		idif Di p		
Codice	Circaetus gallicus Dryocopus martius Falco peregrinus Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico Aegolius funereus Alectoris graeca saxatilis Anthus campestris Aquila chrysaetos Bonasa bonasia Bubo bubo		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		nidif Di p		
Codice	Circaetus gallicus Dryocopus martius Falco peregrinus Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus Alectoris graeca saxatilis Anthus campestris Aquila chrysaetos Bonasa bonasia Bubo bubo Circus aeroginosus		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		nidif Di p		
Codice	Circaetus gallicus Dryocopus martius Falco peregrinus Pernis apivorus  IT1140016  Nome scientifico  Aegolius funereus Alectoris graeca saxatilis Anthus campestris Aquila chrysaetos Bonasa bonasia Bubo bubo Circus aeroginosus Circus cyaneus		Z Nidifi  V  V  V  V  V  V  V  V		nidif Di p		

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 8 di 16

	Emberiza hortulana				<b>✓</b>		
	Falco peregrinus		<b>✓</b>				
	Glaucidium passerinum		<b>✓</b>				
	Gypaetus barbatus				<b>~</b>		
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lullula arborea				<b>✓</b>		
	Milvus migrans				<b>~</b>		
	Milvus milvus				<b>✓</b>		
	Pernis apivorus				$\checkmark$		
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
	Tringa glareola				<b>✓</b>		
Codice	IT1150005						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Ardea purpurea			$\checkmark$			
	Ardeola ralloides			$\checkmark$			
	Botaurus stellaris		✓				
	Caprimulgus europaeus		✓				
	Circus aeroginosus		✓				
	Circus cyaneus			<b>✓</b>			
	Egretta alba			✓			
	Egretta garzetta			✓			
	Ixobrychus minutus		✓				
	Lanius collurio			$\checkmark$			
	Milvus migrans		✓				
	Nycticoras nycticoras			$\checkmark$			
	Pandion Haliaetus			$\checkmark$			
	Philomachus pugnax			$\checkmark$			
	Porzana porzana			$\checkmark$			
	Tringa glareola			$\checkmark$			
Codice	IT1150008						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 9 di 16

	Alcedo atthis			$\checkmark$			
	Caprimulgus europaeus			$\checkmark$			
	Ciconia ciconia			$\checkmark$			
	Circus cyaneus						
	Egretta garzetta			$\checkmark$			
	Emberiza hortulana			$\checkmark$			
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Nycticoras nycticoras			$\checkmark$			
Codice	IT1160010						
	Nome scientifico	Stanz	z Nidį	fic Non n	idif Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Anthus campestris			$\checkmark$			
	Ardeola ralloides			$\checkmark$			
	Caprimulgus europaeus			✓			
	Ciconia ciconia			$\checkmark$			
	Circus pygargus		<b>✓</b>				
	Coracias garrulus			$\checkmark$			
	Egretta garzetta			$\checkmark$			
	Emberiza hortulana			$\checkmark$			
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lanius minor		<b>✓</b>				
	Milvus migrans		<b>~</b>				
	Nycticoras nycticoras			<b>✓</b>			
	Pandion Haliaetus			$\checkmark$			
	Pernis apivorus		<b>✓</b>				
	Pluvialis apricaria					<b>✓</b>	
	Tringa glareola			$\checkmark$			
Codice	IT1160011						
	Nome scientifico	Stanz	z Nidį	fic Non n	idif Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis		✓				
	Aythya nyroca			✓			
	Botaurus stellaris			$\checkmark$			
	Caprimulgus europaeus			$\checkmark$			
	Ciconia ciconia		<b>✓</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 10 di 16

	Egretta garzetta		$\checkmark$				
	Falco peregrinus			<b>✓</b>			
	Lullula arborea			<b>✓</b>			
	Milvus migrans		<b>✓</b>				
	Nycticoras nycticoras		<b>✓</b>				
	Pandion Haliaetus			<b>✓</b>			
	Pernis apivorus			<b>✓</b>			
	Pluvialis apricaria			<b>✓</b>			
Codice	IT1160020						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>				
Codice	IT1160021						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aegolius funereus		<b>✓</b>				
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		✓				
	Bubo bubo			✓			
	Circaetus gallicus			✓			
	Dryocopus martius			<b>✓</b>			
	Emberiza hortulana		<b>✓</b>				
	Falco peregrinus			✓			
	Gypaetus barbatus			<b>✓</b>			
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Pernis apivorus			<b>✓</b>			
	Pyrrhocorax pyrrhocoras			<b>✓</b>			
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1160023						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Aegolius funereus		<b>✓</b>				
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Dryocopus martius		<b>✓</b>				
	Lagonus mutus helveticus		<b>✓</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 11 di 16

	Pyrrhocorax pyrrhocoras						
	Tetrao tetrix tetrix		✓				
Codice	IT1160024						
	Nome scientifico	Stanz	, Nidific	Non nidij	f Di p	Svern	Irregolare
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		$\checkmark$				
	Bubo bubo		$\checkmark$				
	Charadrius morinellus			<b>✓</b>			
	Circaetus gallicus			<b>✓</b>			
	Circus aeroginosus			<b>✓</b>			
	Dryocopus martius			$\checkmark$			
	Emberiza hortulana		<b>~</b>				
	Falco columbarius			<b>✓</b>			
	Gypaetus barbatus			<b>✓</b>			
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>				
	Pandion Haliaetus			$\checkmark$			
	Pernis apivorus			$\checkmark$			
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1160026						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidij	f Di p	Svern	Irregolare
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>				
	Pernis apivorus		<b>✓</b>				
Codice	IT1160035						
	Nome scientifico	Stanz	, Nidific	Non nidij	f Di p	Svern	Irregolare
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>				
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>				
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>				
	Crex crex		$\checkmark$				
	Lanius collurio		<b>~</b>				
	Pernis apivorus		<b>✓</b>				
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>				
Codice	IT1160036						
	Nome scientifico	Stanz	, Nidific	Non nidij	f Di p	Svern	Irregolare

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 12 di 16

	Alcedo atthis		$\checkmark$					
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>					
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>					
	Emberiza hortulana		<b>✓</b>					
	Falco peregrinus	<b>✓</b>						
	Lanius collurio		<b>✓</b>					
	Pernis apivorus		<b>✓</b>					
Codice	IT1160058							
	Nome scientifico	Stan	z Nidij	fic Non 1	ıidif Di p	Svern	Irregola	re
	Alectoris graeca saxatilis		<b>✓</b>					
	Aquila chrysaetos		<b>✓</b>					
	Circaetus gallicus		<b>✓</b>					
	Dryocopus martius		<b>✓</b>					
	Gypaetus barbatus			<b>✓</b>				
	Lagopus mutus helveticus		<b>✓</b>					
	Pyrrhocorax pyrrhocoras		<b>✓</b>					
	Tetrao tetrix tetrix		<b>✓</b>					
Codice	IT1170002							
Codice	IT1170002  Nome scientifico	Stan	ız Nidi	fic Non 1	ıidif Di p	Svern	ı Irregola	re
Codice		Stan	z Nidij ✓	fic Non 1	nidif Di p	Svern	Irregola.	re
Codice	Nome scientifico	Stan	_	fic Non 1	nidif Di p	Svern	Irregola.	re
Codice	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus	Stan	<b>✓</b>	fic Non 1	nidif Di p		Irregola.	re
Codice	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana	Stan	<b>✓</b>		nidif Di p	Svern	Irregola.	re
Codice	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus	Stan	<b>✓</b>		nidif Di p	Svern	Irregola.	re
Codice	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis	Stan	<b>✓</b>		nidif Di p	Svern	Irregola.	re
Codice	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans	Stan			nidif Di p	Svern	Irregola	re
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus			         	nidif Di p		Irregola	
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus  IT1170003			         				
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus  IT1170003  Nome scientifico			☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	aidif Di p	Svern		
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus  IT1170003  Nome scientifico  Alcedo atthis			☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	aidif Di p	Svern		
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus  IT1170003  Nome scientifico  Alcedo atthis  Ardea purpurea		✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓	☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	idif Di p	Svern		
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus  IT1170003  Nome scientifico  Alcedo atthis  Ardea purpurea  Aythya nyroca		✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓	☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	idif Di p	Svern		
	Nome scientifico  Caprimulgus europaeus  Emberiza hortulana  Falco peregrinus  Ficedula albicollis  Milvus migrans  Pernis apivorus  IT1170003  Nome scientifico  Alcedo atthis  Ardea purpurea  Aythya nyroca  Botaurus stellaris		✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓	☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	nidif Di p	Svern		

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 13 di 16

	Himantopus himantopus				<b>✓</b>		
	Ixobrychus minutus				<b>✓</b>		
	Nycticoras nycticoras						
	Sterna hirundo				<b>✓</b>		
Codice	IT1170005						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis				<b>✓</b>		
	Caprimulgus europaeus				<b>✓</b>		
	Circus aeroginosus				<b>✓</b>		
	Emberiza hortulana						
	Falco peregrinus				<b>✓</b>		
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lanius collurio						
	Lullula arborea				<b>✓</b>		
	Pernis apivorus				<b>✓</b>		
Codice	IT1180004						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis		<b>✓</b>				
	Alcedo atthis Anthus campestris						
			<b>✓</b>				
	Anthus campestris		<b>✓</b>				
	Anthus campestris  Aquila clanga		<b>V</b>				
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea		<b>&gt;</b>		□ □ ✔ ✔		
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris				□ □ ✔ ✔		
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila				□ □ ✔ ✔		
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus				<ul><li>□</li><li>✓</li><li>✓</li><li>✓</li><li>✓</li></ul>		
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus						
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus  Chlidonias miger						
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus  Chlidonias miger  Ciconia ciconia						
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus  Chlidonias miger  Ciconia ciconia  Ciconia nigra						
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus  Chlidonias miger  Ciconia ciconia  Ciconia nigra  Circus aeroginosus						
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus  Chlidonias miger  Ciconia ciconia  Ciconia nigra  Circus aeroginosus  Circus cyaneus						
	Anthus campestris  Aquila clanga  Ardea purpurea  Botaurus stellaris  Calandrella brchydactila  Caprimulgus europaeus  Chlidonias hybridus  Chlidonias miger  Ciconia ciconia  Ciconia nigra  Circus aeroginosus  Circus cyaneus  Egretta garzetta						

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 14 di 16

	Lanius collurio		✓				
	Lucinia svecica				$\checkmark$		
	Nycticoras nycticoras		<b>~</b>				
	Pandion Haliaetus				<b>~</b>		
	Pernis apivorus				<b>✓</b>		
	Philomachus pugnax				$\checkmark$		
	Pluvialis apricaria				<b>~</b>		
	Porzana porzana				<b>~</b>		
	Sterna albifrons				<b>~</b>		
	Sterna hirundo				<b>~</b>		
	Tringa glareola				<b>~</b>		
Codice	IT1180009						
	Nome scientifico	Stan	z Nidi	fic Non n	iidif Di p	Svern	Irregolare
	Alcedo atthis			<b>✓</b>			
	Anthus campestris		<b>✓</b>				
	Bubo bubo			<b>✓</b>			
	Calandrella brchydactila		<b>✓</b>				
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Circaetus gallicus			<b>✓</b>			
	Emberiza hortulana		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lullula arborea		<b>✓</b>				
	Milvus migrans			<b>✓</b>			
	Milvus milvus			<b>✓</b>			
	Pernis apivorus			<b>✓</b>			
Codice	IT1180010						
	Nome scientifico	Stan	z Nidį	fic Non n	nidif Di p	Svern	Irregolare
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lullula arborea		<b>✓</b>				
Codice	IT1180011						
	Nome scientifico	Stan	z Nidi	fic Non n	idif Di p	Svern	Irregolare
	Caprimulgus europaeus		<b>✓</b>				
	Emberiza hortulana		<b>✓</b>				

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 15 di 16

	Lanius collurio		<b>✓</b>				
	Lullula arborea		<b>✓</b>				
Codice	IT1180017						
	Nome scientifico	Stanz	Nidific	Non nidif	Di p	Svern	Irregolare
	Circaetus gallicus		✓				
	Nycticoras nycticoras				<b>✓</b>		

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 16 di 16

## AVIFAUNA NELLE ZPS E ZCS

Nome com	une	airone biand	co			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
			<b>✓</b>	<b>✓</b>		✓
Nome com	une	airone rosso	)			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
		✓	$\checkmark$	✓		
Nome com	une	albanella mi	inore			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
			$\checkmark$	<b>✓</b>		
Nome com	une	albanella re	ale			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
			$\checkmark$	<b>✓</b>	$\checkmark$	
Nome com	une	aquila anatr	aia M			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
				✓		
Nome com	une	aquila reale				
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
		✓	$\checkmark$			
Nome com	une	averla mino	re			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
		✓				
Nome com	une	averla picco	la			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
		✓	$\checkmark$			
Nome com	une	balia dal col	llare			
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
			$\checkmark$			
Nome com	une	biancone				
	Stanziale	Nidificante	Non nidificante	Di passo	Svernante	Irregolare
		<b>✓</b>	✓			

giovedì 13 settembre 2012 Pagina 1 di 7



Direzione Agricoltura

ALLEGATO D

#### **RELAZIONE**

La mancata approvazione del nuovo calendario venatorio avrebbe le seguenti ricadute negative sull'economia regionale piemontese:

- 1. incremento dei <u>danni</u> arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. E' plausibile ritenere che dagli attuali 3.100.000 di euro di danni accertati da Province, ATC e CA si possa passare ai 5-6.000.000 di euro, in considerazione del mancato prelievo venatorio di cinghiale e capriolo, che unitamente ai corvidi, risultano essere le specie maggiormente impattanti sulle colture;
- 2. analogo incremento dei danni derivanti da <u>sinistri stradali</u> con il coinvolgimento delle suddette specie che dagli attuali 2.000.000,00 di euro potrebbe raggiungere la cifra di circa 3-3,5 milioni di euro. Nel caso di sinistri stradali occorre inoltre considerare i danni fisici (anche permanenti) alle persone coinvolte ed i possibili decessi;
- 3. mancato introito costituito dalle <u>tasse di concessione governativa</u> (€ 173,00 per cacciatore) e dalla <u>tassa di concessione regionale</u> (€ 100,00 a partire dal 2013). Il mancato introito ed il rimborso a quanti hanno gia versato quanto dovuto ammonterebbe a 6 milioni di euro per lo Stato e 3 milioni di euro per la Regione;
- 4. analogamente si avrebbe un mancato introito delle tasse regionali di concessione per le <u>AFV e le AATV</u> pari a circa 800.000 euro;
- 5. mancato raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d'età con il conseguente depauperamento dei popolamenti di tali specie e la possibile insorgenza di patologie sanitarie. Il danno ambientale che ne deriverebbe non è quantificabile ma risulta sicuramente significativo. Il possibile rimedio al problema è costituito dal controllo della fauna coordinato dalle Province che comporterebbe comunque un significativo aggravio della spesa destinata alla materia faunistico-venatoria non quantificabile a priori;
- 6. ripercussioni occupazionali nelle aziende costituite per la gestione privata della caccia ( $\underline{AFV}$ ). Un calcolo approssimativo indica in 400-500 i lavoratori coinvolti ed in 12 15 milioni di euro il loro mancato reddito. Lo Stato incamererebbe minori imposte per oltre 5.000.000 di Euro;
- 7. mancato reddito integrativo e rientro degli investimenti effettuati per imprenditori agricoli (circa 70 famiglie) concessionari di aziende agri-turistico-venatorie (<u>AATV</u>) (ammontante ad oltre 2.000.000 di euro) che dovranno chiudere l'attività ;
- 8. crollo occupazionale e mancato reddito per la manodopera qualificata (<u>tecnici faunistici</u>) che presta i propri servizi ad Enti ed organismi che gestiscono il patrimonio faunistico. Il mancato reddito ammonterebbe a circa 1.000.000 di euro. Lo Stato non incasserebbe oltre 400.000 euro di imposte;
- 9. minori introiti per le attività commerciali costituenti il cosiddetto "<u>indotto venatorio</u>" (armerie, cinofilia, abbigliamento ed accessori, ristorazione, alberghi, agri-turismo, ecc.). Calcolando prudenzialmente in 150 Euro la spesa pro-capite per cacciatore destinata all'acquisto dei prodotti e servizi delle attività sopra richiamate si ha una mancato introito pari 4,5 5 milioni di Euro ed un conseguente minor incasso di circa 1.000.000 di Euro (IVA) per le casse dello Stato;
- 10. minori introiti per <u>allevamenti e mangimifici</u> che vendono i loro prodotti agli organismi di gestione che effettuano ripopolamenti faunistici nel territorio di competenza. Si calcola in



circa 4 – 5 milioni di euro la conseguente perdita per le aziende in questione. Lo Stato non incasserebbe le relative imposte ammontanti a circa 400/500.000 euro;

11. cadute occupazionali negli organismi di gestione (<u>ATC e CA</u>) che potrebbero coinvolgere più della metà dei circa 100 occupati. Il mancato reddito ammonterebbe a oltre 1,5 milioni. Lo Stato non incamererebbe oltre 500.000 Euro di imposte.

La sintetica e non esaustiva disamina, pertanto, consente di stimare in oltre 13 milioni di euro il mancato introito statale ed in più di 13 milioni di euro l'aggravio per le casse regionali. A tali cifre va sommata la perdita per le aziende ed i privati coinvolti che ammonta ad oltre 27 milioni di euro al netto delle tasse. Complessivamente il danno ammonterebbe a circa 54 milioni di euro ripartito tra Stato/Regione/Privati, come riportato nella tabella sottostante.

	STATO	REGIONE	PRIVATI
danni agricoli		€6.000.000	
sinistri stradali		€3.500.000	
tasse	€6.000.000	€3.000.000	
tasse afv/aatv		€800.000	
afv	€5.000.000		€15.000.000
aatv			€2.000.000
tecnici	€400.000		€600.000
indotto	€1.000.000		€4.000.000
allevamenti	€500.000		€4.500.000
atc/ca	€500.000		€1.000.000
DANNO PER	€13.400.000	€13.300.000	€27.100.000

IL DIRETTORE Dr. Gaudenzio DE PAOLI IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Carlo DI BISCEGLIE -